

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Finalità

Il presente "Piano per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente", ha lo scopo di adeguare il vigente strumento urbanistico del Comune di Santa Fiora alle finalità di cui all'art. 1 della legge Regionale 25 Maggio 1980 n. 59, ed in particolare:

- a) a disciplinare il recupero dell'edificato;
- b) a superare le condizioni di degrado presenti nelle Zone di Recupero di cui all'art. 27 della Legge 5 Agosto 1978 n. 457;
- c) a stabilire una metodologia d'intervento, particolarmente indirizzata al Centro Storico di Santa Fiora (Zona A), volta alla tutela ed alla valorizzazione dei caratteri architettonici, culturali e di testimonianza storica degli edifici e delle aree di preminente valore ambientale.

Di conseguenza il "Piano per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente" si configura con la "VARIANTE " di cui all'art. 5 della Legge 25 Maggio 1980 n. 59.

### Art. 2 - Oggetto

Il "Piano per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente" ha per oggetto tutto il territorio comunale urbanizzato, in massima parte compreso nel P.d.F. nelle zone "A" e "B", così come definito graficamente nelle

tavole n. 1 in scala 1:5.000; detto territorio viene sottoposto alle presenti norme di attuazione nonché alle prescrizioni specificate negli elaborati grafici; tali norme sostituiscono le disposizioni contenute nel R.E.

Il Piano si compone dei seguenti elaborati:

- TAV. 1 in scala 1: 5.000: Zonizzazione in rapporto al P.d.F.;
- TAV. 2 in scala 1:2.000: Individuazione delle categorie di degrado;
- TAV. 3 in scala 1:2.000: Definizione degli interventi;
- TAV. 4 in scala 1:2.000: Delimitazione delle "Unità minime di intervento";
- TAV. 5 in scala 1:1.000: Zona "A": Principali alterazioni della struttura urbanistica 1820/1980; in scala 1:2.000: identificazione dei nuclei urbani al 1820 (Frazioni);
- TAV. 6 in scala 1:500: Zona "A": Schematizzazione della trama strutturale a quota strada e quota piano primo;
- TAV. 7 in scala 1:500: Zona "A": Classificazione ed aggregazione delle tipologie edilizie (quota piano primo);
- TAV. 8 in scala 1:500: Zona "A": Funzioni extraresidenziali;
- TAV. 9 (4b) in scala 1:500: Zona "A": definizione degli interventi ed individuazione "dell'Unità minime";
- TAV. 10 in scala 1:500: Zona "A": profili architettonici: stato attuale.

- TAV. 11 in scala 1:500: Zona "A": Profili architettonici: Definizione degli interventi ed individuazione delle "Unita minime"; - Immagini fotografiche;
- TAV. 12 in scala 1:2.000/1:500: Zona "A": Piano di interventi sul C.S. in relazione alla tutela del paesaggio e terr.
- TAV. 13 in scala 1:100: Zona "A": Progetto campione: P.za Garibaldi, stato attuale;
- TAV. 14 in scala 1:100 e altre: Zona "A": Progetto Campione: P.za Garibaldi: Esempificazione delle soluzioni di progetto e Arredo urbano.
- TAV. 15: Relazione generale
- TAV. 16: Norme Tecniche di attuazione: Normativa tecnica edilizia e urbanistica.

#### ALLEGATI:

- TAV. 17 : foto catasto Leopoldino "1820"
- TAV. 18 : Foto aerea (scala 1:500);
- TAV. 19 : Foto: immagini di degrado; Agglomerato urbani in zone agricole;
- TAV. 20 : Schede di rilevamento del patrimonio edilizio esistente (Regione Toscana).

### Art. 3 – Modalità di applicazione

Le finalità del piano sono attuate attraverso l'individuazione, nell'ambito del territorio comunale, delle zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente; dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature.

All'interno delle zone di degrado così definite, si individuano gli edifici, i complessi di edifici e le aree per i quali l'attività edilizia é subordinata alla formazione dei Piani di Recupero di cui all'art. 28 della L. 5.8.78 n. 457, con riferimento alla "Unità minima di intervento".

### ART. 4 - Definizione dell'unità minima di intervento

Per unità "minima di intervento" si intende una unità tipologico-funzionale risultante da una o più unità catastali e caratterizzabile per la presenza di parti o servizi di uso comune o per l'esistenza di rapporti relazionali a livello urbanistico.

L'individuazione dell'unità minima d'intervento é obbligatoria per tutti gli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento tecnico-igienico degli edifici senza variazione della volumetria.

Le unità minime di intervento vengono definite in relazione ad ogni categoria operativa.

#### Art. 5 - Definizioni

- Per PARTI ESTERNE si intendono quelle a diretto contatto con l'esterno, quindi non solo le facciate e i portici, ma anche gli androni, i cortili, le logge, le scale esterne e le coperture.
- Per STRUTTURE si intendono le strutture murarie portanti l'edificio o parti di esso.
- Per PORTICO si intende il complesso delle strutture in elevazione che lo delimitano, comprese le coperture (intradosso, estradosso).
- Per COPERTURA si intende il complesso delle strutture al di sopra della linea di gronda principale, comprese le sovrastrutture quali altane, torriotti, camini.
- Per UNITÀ EDILIZIA si intende il complesso costituito dal corpo di fabbrica distinguibile da quelli adiacenti, e dall'area scoperta ad esso collegata le cui parti si organizzano sotto i vari aspetti (distributivo, funzionale, stilistico, tipologico, etc.) in modo unitario.
- Per CLASSE TIPOLOGICA si intende l'ambito omogeneo a cui vengono ricondotte le unità edilizie che presentano lo stesso schema tipologico.
- Per TIPOLOGIA EDILIZIA si intende una organizzazione spaziale nella quale gli elementi costitutivi sono regolati tra di loro da precisi rapporti secondo schemi tipici ripetuti. I principali elementi costitutivi

della tipologia edilizia sono:

- l'androne
- la scala
- la corte
- i corpi secondari
- gli elementi di collegamento
- gli ambiti interni.
- Per SUPERFETAZIONE si intende ogni manufatto che costruito in data posteriore all'organismo originale e al suo successivo eventuale organico sviluppo non riveste alcun interesse nella lettura filologica e per la definizione delle caratteristiche tipologiche dell'unità edilizia. Le superfetazioni comprendono quindi qualsiasi manufatto, a carattere precario per la consistenza delle strutture e comunque non assimilabile nelle strutture e/o nelle funzioni ad un'unità abitabile o parzialmente aree originariamente libere.

## CAPO II - NORMATIVA EDILIZIA ed URBANISTICA

Art. 6 – Contenuti del Piano per gli interventi sul Patrimonio esistente.

La disciplina proposta dal Piano si fonda sull'indagine tipologica del patrimonio edilizio e determina i criteri per la conservazione, il ripristino ed il recupero delle caratteristiche tipologiche e storiche degli insediamenti.

La disciplina si articola in:

- a) delimitazione delle aree soggette al piano per il recupero del patrimonio edilizio esistente;
- b) individuazione degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, verde pubblico e a parcheggi, ai sensi del D.M. 2.4.1968 n. 1444;
- c) classificazione tipologica;
- d) categorie normative e delimitazione delle unità minime di intervento.

### Art. 7 - Modalità e livelli di intervento

Il piano individua due modalità di intervento:

- a) diretto: per unità minime di intervento corrispondenti anche ad una singola unità edilizia;
- b) preventivo: mediante piano particolareggiato nelle zone in cui è necessario un intervento unitario.

Per ogni intervento edilizio o variazione di destinazione d'uso in edifici compresi nelle unità minime di intervento, é prescritta la presentazione di un progetto unitario esteso a tutto il perimetro della unità minima d'intervento stessa, a cui farà riferimento la concessione.

Con l'approvazione di tale progetto unitario potrà anche essere approvato un programma di intervento articolato per fasi, ciascuna soggetta a specifica concessione. Tali fasi potranno riguardare interventi tecnologici o strutturali estesi comunque a tutta l'unità di intervento, o interventi completi su parti volumetricamente distinte.

Ogni intervento edilizio o variazione di destinazione d'uso in edifici compresi nelle zone soggette a P.P., é subordinato alla approvazione del P.P. stesso. Il Piano Particolareggiato comprende: una o più unità minima di intervento e definisce le modalità operative nel rispetto della classificazione tipologica e delle categorie normative prescritte dalla presente disciplina.

In tutti gli edifici, ad esclusione di quelli dove é solo consentito il restauro conservativo, sono consentiti interventi edilizi diretti, quando siano tesi unicamente alla realizzazione o all'adeguamento di servizi igienici carenti. In questo caso, per il rilascio della concessione é prescritta la progettazione esecutiva dell'intervento e il suo inquadramento nel rilievo in scala 1:200 catastale esteso alla unità operativa d'intervento



e dovrà documentare le soluzioni tecniche adottate nell'area di proprietà e nelle parti comuni.

Tali interventi non dovranno comunque alterare la tipologia dell'edificio e dovranno sottostare alla categoria normativa prevista dal Piano per la corrispondente unità di intervento tenendo conto degli schemi di riutilizzo proposti.

La concessione dovrà contenere l'impegno e le relative garanzie per l'attuazione di tutti gli interventi previsti dalla disciplina particolareggiata per la unità di intervento (demolizioni di superfetazioni, risanamento delle parti comuni, ripristino degli elementi di valore ambientale, etc.).

#### Art. 8 - Classificazione tipologica

Ogni unità edilizia individuata nelle tavole delle tipologie, viene classificata secondo una classe tipologia.

I caratteri fondamentali delle varie classi tipologiche costituiscono il riferimento principale per le operazioni di conservazione e di ripristino regolate dalle normative di intervento.

La classificazione tipologica é così articolata:

CLASSE A - Unità edilizie nodali, semplici e complesse

La categoria A comprende le:

##### A1

Unità edilizie compatte rispetto alla organizzazione distributiva e spaziale quali chiese, torri, etc.

Queste unità edilizie hanno caratteristiche monumentali, un impianto tipologico vario strettamente legato alla funzione originaria e, in genere, possiedono scarsa flessibilità d'uso.

## A2

Unità edilizie articolate quali conventi, etc.

Queste unità edilizie sono derivate dalla varia composizione di unità del tipo A1 con corpi di fabbrica chiusi delimitanti chiostri, cortili, orti, giardini, etc.

L'impianto tipologico ricorrente é quello dei complessi conventuali. Essi hanno in genere caratteristiche monumentali e presentano un'ampia possibilità di riutilizzo per una gamma di funzioni di tipo pubblico o di interesse pubblico anche diversi dalle originarie.

## A3

Unità edilizie comprendenti palazzi che costituiscono, assieme ai tipi A1 e A2, gli elementi emergenti rispetto al tessuto edilizio del Centro Storico.

## CLASSE B - Unità edilizie a corte

Gli elementi tipologici fondamentali di questa categoria sono:

- a) l'organizzazione a corte, che, articolata nei casi sotto esposti, qualifica il rapporto fra corpo di fabbrica e area scoperta;
- b) un fronte stradale di dimensioni normalmente superiori ai metri 9-10 che corrisponde ad una struttura su tre campate;

- c) gli ordini delle aperture esterne e di quelle principali interne;
- d) i rapporti esistenti fra i vari piani e la eventuale presenza del piano nobile.

## B1

### Unità edilizie a corte interna chiusa con corpi secondari

La parte principale dell'unità, sviluppata lungo la strada, é costituita dall'accostamento seriale di più elementi portanti; la corte delimitata in genere per un solo lato dal corpo principale, é racchiusa dai fabbricati di servizio (ex stalle, fienili, residenze per la servitù, ecc.). L'androne passante collega la strada con la corte e dà accesso alla scala principale.

## CLASSE C – Unità edilizia in linea

Gli elementi tipologici fondamentali in questa categoria sono:

- 1) lotto con fronte stradale di ridotte dimensioni (normalmente dai 3-4 ai 9-10 m.) e notevole profondità (normalmente di 15-30 m. circa).
- 2) Tipologia edilizia di origine ottocentesca con organizzazione distributiva varia.
- 3) Scala a rampa spezzata inserita nella parete.

Questa categoria si articola in:

## C1

### Linea semplice

Unità di abitazione sviluppata su un'unica direzione

costituita da due muri portanti trasversali.

### C2

Linea multipla (tipo A)

Aggregazione di linee semplici entro la quale le unità abitative si sviluppano in direzioni diverse.

### C3

Linea multipla (tipo B)

Aggregazioni abitative con corpo scala parallelo all'affaccio principale.

### CLASSE D - Unità edilizia in linea senza affaccio posteriore

Tipologia edilizia costituita da elementi modulari (casseri) semplici o in associazione, generalmente quadrati, con dimensioni normalmente di 3-5 m che costituiscono elementi di risoluzione o completamento di isolati in linea o articolari e che si affacciano solo sulle aree pubbliche esterne all'isolato stesso.

### CLASSE E - Unità edilizia di tipologia non identificabile

Unità che pur conservando caratteristiche storiche riconoscibili, non sono attribuibili a nessuna delle classi tipologiche esistenti.

Nelle classi tipologiche A,B,C,D,E, vengono classificate tutte quelle unità in cui sono riconoscibili totalmente o parzialmente elementi della tipologia edilizia anche nel caso in cui vi siano stati effettuati interventi recenti di alterazione.

Art. 9 – Definizione degli interventi di manutenzione ordinaria

“Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finestre degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici necessari.

Tali interventi non possono in alcun modo comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici e decorativi degli edifici (L.R. del 21 maggio 1980 n. 59)“.

In particolare si qualificano come opere di manutenzione ordinaria:

- le puliture interne ed esterne, le riprese parziali di intonaci e colorature interne;
- la riparazione e la parziale sostituzione del manto di copertura;
- la normale riparazione e il limitato e parziale rinnovamento degli impianti igienico-sanitari e tecnologici;
- la pulitura, la riparazione, la riverniciatura e la eventuale sostituzione di parte degli infissi esterni ed interni.

Art. 10 - Definizione degli interventi di manutenzione straordinaria

“Gli interventi di manutenzione straordinaria sono costituiti dalle opere e dalle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire le parti anche strutturali

degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

Tali opere e modifiche non potranno comunque comportare alterazioni alle strutture orizzontali o a quelle verticali aventi carattere strutturale, né potranno comportare alterazioni del carattere architettonico dell'edificio.

Sono interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere, quando siano eseguite con materiali, caratteristiche o colori diversi da quelli esistenti:

- rifacimento di intonaci o coloriture esterne;
- rifacimento degli infissi esterni;
- rifacimento della sistemazione esterna;
- rifacimento dei pavimenti e rivestimenti interni ed esterni;
- rifacimento del manto di copertura.

In particolare sono considerati interventi di manutenzione straordinaria quelli sotto elencati, quando comportino esecuzione di opera murarie:

- rifacimento o installazione di materiali di isolamento;
- rifacimento o installazione di impianti di riscaldamento o raffreddamento;
- rifacimento o installazione di impianti di ascensore o montacarichi;

- rifacimento o installazione di impianti di accumulazione o sollevamento idrico;
- rifacimento di impianti igienico-sanitari.

Sono comunque considerate interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere:

- installazione di impianti igienico-sanitari ricavati nell'ambito del volume dell'unità immobiliare;
- realizzazione di chiusure o di aperture interna che non modifichino lo schema distributivo;
- consolidamento delle strutture di fondazione e di elevazione;
- costruzione di vespai o scannafossi"

(L.R. del 21 maggio 1980 n. 59).

#### Art. 11 - Categorie normative

Le categorie normative di intervento sono:

- 1) Restauro Scientifico - RS -
- 2) Restauro Conservativo - RC -
- 3) Ristrutturazione Edilizia - RE- con le sottocategorie: RE1 - RE2 - RE3 -
- 4) Ristrutturazione Urbanistica - RU -

#### Art. 12 - Restauro Scientifico - RS -

Riguarda gli edifici da conservare integralmente o da modificare solo con i metodi del Restauro Scientifico.

Essi si definiscono nell'aggregato urbano del centro storico quali episodi emergenti caratterizzati

da preminenti valori artistici e storici. Nel rispetto delle loro caratteristiche strutturali e distributive, la destinazione d'uso sarà quella originaria (chiese, conventi, etc.); per altri edifici, la cui frazione originaria é perduta, la destinazione d'uso avrà carattere di testimonianza rappresentativa della memoria storica con destinazione pubblica nel quadro della riqualificazione delle attrezzature collettive urbane.

Le norme attinenti il Restauro scientifico, si applicano anche agli immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 e sono determinate dai seguenti parametri guida:

- Il ripristino dei fronti esterni ed interni
- Il ripristino degli ambienti interni
- La ricostruzione filologica delle parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite.
- La conservazione dell'impianto distributivo - organizzativo originale.
- La conservazione ed il ripristino degli spazi liberi quali corti, giardini, chiostri, ecc. e delle pavimentazioni presenti.
- Il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili e senza modificazione della quota di imposta dei solai e della volta, delle scale, del tetto, dei muri portanti sia esterni che interni.
- L'inserimento degli impianti tecnologici sanitari essenziali, nel rispetto delle norme precedenti.

L'unità minima di intervento é rappresentata dal singolo edificio.



Art. 13 - Restauro Conservativo – RC -

"Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso compatibili.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze e dall'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio" (L.R. 2 maggio 1980 n.59).

Gli interventi di restauro conservativo riguardano le unità edilizie da assoggettare al restauro e alla conservazione tipologica che, pur non presentando particolari pregi architettonici ed artistici, costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio dell'insediamento, sia in quanto elementi partecipanti alla formazione dell'ambiente storico antico, sia perché significativi dal punto di vista tipologico.

Il restauro conservativo prevede:

- a) la valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il ripristino dei valori originali, cioè:
  - il restauro ed il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di rilevante importanza, o comunque tipici dell'edilizia storica,

- quali: volte strutturali e non, decorazioni pittoresche e scultoree, ecc. anche di fattura artigianale;
- b) la conservazione ed il ripristino tipologico e cioè:
- gli interventi atti a ripristinare o mantenere l'ubicazione dei collegamenti verticali e orizzontali collettivi (androni, blocchi scale, portici, ecc.);
  - gli interventi atti a ripristinare o mantenere in forma, la dimensioni e i rapporti esistenti fra la unità edilizia e le aree scoperte (corti, chiostri, ecc.);
- c) il consolidamento degli elementi strutturali e la loro sostituzione nel caso non siano recuperabili e benché non se ne modifichi la posizione, ricercando la massima aderenza possibile; detti elementi sono:
- murature portanti sia interne che esterne;
  - solai e volte;
  - scale;
  - tetto, con ripristino del manto di copertura e delle soluzioni di gronda originari.
- d) demolizione delle superfetazioni come parti dell'unità edilizia incongrua all'impianto originario e agli ampliamenti inorganici con esso;
- e) l'inserimento degli impianti tecnologici essenziali nel rispetto delle norme di cui ai precedenti punti.

f) limitate variazioni dell'assetto distributivo purché queste non comportino alterazioni nell'assetto prospettico principale; gli elementi leggibili dell'impianto originario sul fronte stradale e anche all'interno dovranno essere rigorosamente rispettati.

Nel consolidamento e ripristino delle parti strutturali eventualmente non recuperabili, si dovranno ricomporre le strutture mediante l'impiego dei materiali originari sia per l'involucro esterno che per le parti interne.

È prescritta la conservazione e il ripristino delle pavimentazioni originarie degli spazi pubblici collettivi sia interni che di pertinenza, quali pavimentazioni di portici, androni, scale, giardini, etc.

La destinazione d'uso degli edifici RC é essenzialmente residenziale; al piano terra é ammesso l'utilizzo per servizi di piccolo commercio, per attività artigianali e professionali, oltre al mantenimento della destinazione d'uso.

L'unità minima di intervento é definita nella tavola di Piano n. 4/9.

#### Art. 14 – Ristrutturazione Edilizia - RE -

"Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso

dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la realizzazione, la modifica o l'inserimento di nuovi elementi ed impianti".

Le suddette opere si suddividono nelle seguenti categorie di intervento: (Legge Regionale del 21 maggio 1980 n.59).

"D 1. Opere che comportino anche la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari, senza che ne risultino alterati i volumi e le superfici, con modifiche agli elementi verticali non strutturali e, fermi restando i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio, nonché gli elementi costituenti arredo urbano.

D 2. Le opere, anche in deroga agli artt. 7,8 e 9 del D.M. del 2.4.1944 che comportino la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari e il loro adeguamento igienico-sanitario, con modifiche incidenti anche sugli elementi strutturali verticali per:

- costruzione di servizi igienici nella volumetria esistente;
- rialzamenti dell'ultimo piano, nel caso che questo risulti abitato e senza che si costituiscono nuove unità immobiliari
- ristrutturazione a destinazione residenziale di volumi destinati ad altri usi.

D 3. Opere che comportino la ristrutturazione e le modifiche anche degli elementi strutturali dell'edificio, fino allo svuotamento dell'involucro edilizio".

Sono altresì consentiti adeguamenti volumetrici atti ad uniformare gli equilibri prospettici (D3a)

La categoria normativa riguarda particelle edilizie o aree urbane che pur conservando caratteristiche storico-ambientali e tipologiche, presentano sensibili alterazioni sia nell'assetto distributivo che negli elementi strutturali quali, per esempio, sopraelevazioni multiple, sostituzioni strutturali, alterazione dei rapporti di pianta etc.

La categoria RE si suddivide nelle seguenti sotto categorie:

RE 1: si tratta di edifici tipologicamente inseriti nel tessuto urbano preesistente, tuttavia alterati nell'assetto distributivo e negli elementi prospettici non strutturali.

L'intervento di recupero deve comunque rispettare i caratteri architettonici e gli elementi distributivi generali dell'impianto, quali l'eventuale androne, i vani scale, le corti interne ed esterne, i portici, i sottopassi, la quota di imposta dei solai etc.

RE 2: si tratta di edifici tipologicamente inseriti nel tessuto urbano preesistente ma che presentano

soluzioni funzionali inadeguate rispetto agli standards residenziali, e la cui utilizzazione può essere riqualificata attraverso interventi di riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari ed il loro adeguamento igienico-sanitario anche attraverso ampliamenti volumetrici. Non sono consentite alterazioni o modifiche agli elementi strutturali, sia orizzontali che verticali, ad eccezione di ciò che attiene all'ultimo piano.

RE 3: si tratta di edifici o comparti di edifici che, oltre a denunciare carenze di carattere tipologico strutturale, presentano anche soluzioni funzionali inadeguate rispetto agli standards residenziali e la cui utilizzazione può essere riqualificata anche attraverso interventi di modifica degli elementi strutturali orizzontali, fino allo svuotamento dell'involucro edilizio.

Per le tre sottocategorie, é stabilita la seguente scala di operatività:

RE 1: Sono consentiti gli interventi di cui al punto D1 di cui sopra. L'unità minima di intervento può essere rappresentata dal singolo edificio.

RE 2: sono consentiti interventi fino a quelli previsti al punto D2 di cui sopra in particolare l'inserimento dei servizi igienici dovrà essere

preferibilmente localizzato in apposite colonne funzionali.

RE 3: sono consentiti interventi fino a quelli previsti al punto D3 di cui sopra.

Per le sottocategorie RE2 e RE3 l'unità minima di intervento é individuata nel progetto di Piano.

Le destinazioni d'uso consentite nella zona RE sono essenzialmente residenziali; é altresì ammesso al piano terreno la destinazione d'uso per attività artigianali o relative al settore terziario, oltre al mantenimento della destinazione d'uso attuale.

#### Art. 15 - Ristrutturazione Urbanistica – RU -

"Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della regione stradale.

Le opere di ristrutturazione urbanistica si suddividono nelle seguenti categorie:

- opere che comportino la complessiva riorganizzazione distributiva e funzionale, nonché di quella planivolumetrica, del singolo edificio, anche attraverso opere di parziale o totale demolizione e ricostruzione del volume originario, fermi restando i preesistenti rapporti urbanistici.

Le opere rivolte alla sostituzione e alla modifica del tessuto edilizio ed urbanistico esistente. Vi sono comprese la demolizione degli edifici, o di parte di essi, non compatibili dal punto di vista morfologico e ambientale o funzionale con l'insieme del tessuto urbanistico-edilizio, o la ricostruzione, parziale o totale, di edifici distrutti per eventi naturali o bellici".

(L.R. del 21 maggio 1980 n. 59).



Gli interventi relativi alla categoria RU sono sempre subordinati all'adozione preventiva di un piano particolareggiato.

### CAPO III – PRESCRIZIONI PARTICOLARI

#### Art. 16 – Contenuto dei Piani Particolareggiati

I Piani Particolareggiati, di cui all'art. 7, sono strumenti di iniziativa pubblica o privata per l'attuazione del Piano degli interventi sul Patrimonio edilizio esistente.

Sono elementi costitutivi del Piano Particolareggiato:

- 1) Lo schema di convenzione che regola i rapporti fra il Comune e i privati che intervengono nell'attuazione del Piano Particolareggiato, redatto in conformità a quanto prescritto dalla legge urbanistica n. 1150 del 17.8.1942, dall'art. 8 della legge 28.1.1977 n.10.
- 2) Lo stralcio del Piano degli Interventi e relative norme di attuazione.
- 3) L'estratto catastale comprendente l'elenco della proprietà interessate dal P.P.
- 4) La planimetria di progetto in scala 1/200, comprendente anche le destinazioni d'uso prescritte ai vari piani.
- 5) Le sezioni e i profili in scala 1/200 dello stato attuale e di progetto.
- 6) Le norme urbanistiche ed edilizie per la buona esecuzione del Piano.

7) La relazione illustrativa, il programma di attuazione e la relazione di massima sulle previsioni di spesa occorrenti per la attuazione del Piano.

Il Piano Particolareggiato potrà essere realizzato anche per fasi, secondo il programma di attuazione di cui al punto 7).

#### Art. 17 - Modalità di presentazione del progetto

Il rilascio della concessione ai sensi della legge 28 gennaio 1977 n. 10 è subordinato alla presentazione di un progetto contenente, oltre a quanto espressamente prescritto dal Regolamento Edilizio, i seguenti elaborati:

- Per tutte le unità edilizie delle classi tipologiche A, B, C, D, E
- 1) Stralcio delle tavole comprendenti l'unità di intervento.
- 2) Rilievo dello state di fatto comprendente: Piante di tutti i piani dell'unità edilizia, compresi copertura e scantinati, in scala 1:50, con indicazione schematica dell'ordito strutturale, dei tipi di pavimentazione interna e degli altri elementi di finitura rilevabili in pianta (gradini, soglie, ecc.).
- 3) Rilevo dei prospetti interni ed esterni in scala 1:50, con indicazioni delle strutture murarie e delle aperture tamponate riconoscibili, nonché dei materiali di finitura (infissi, ringhiere, ecc. ).

- 4) Sezioni longitudinali e trasversali significative in scala 1:50, con specificazione della struttura dei solai, dei soffitti e delle coperture, che illustrino chiaramente le tecnologie costruttive.
- 5) Rilievo o indicazione di ogni elemento qualificante gli spazi esterni (muri, portoni, pavimentazioni, scale, elementi decorativi, ecc.).
- 6) Rilievo dei particolari architettonici costruttivi e decorativi in scala 1:10 e 1:20 (cornici, cornicioni, stemmi, capitelli, elementi in ferro e legno), sostituibile con una accurata documentazione fotografica nel caso si tratti di elementi soggetti a solo restauro o pulitura.
- 7) Individuazione delle attuali destinazioni d'uso e dati metrici relativi allo stato di fatto (superficie e cubatura di ciascun vano).
- 8) Documentazione fotografica dello stato di fatto delle strutture dei particolari qualificanti gli spazi esterni, interni e dell'interno dell'edificio. Le fotografie dovranno essere presentate nel formato 13x18 su album 21x31.
- 9) Documentazione storica ove esistente, comprendente planimetrie storiche, rilievi antichi, stampe, documenti, fotografie, ecc.
- 10) Rilievo a semplice contorno in scala 1:50 per unità edilizie di tipo A, comprendente piante, prospetti e sezioni, in cui sia messo in evidenza grafica

qualsiasi traccia o elemento architettonico palese o recuperato attraverso uno specifico sondaggio (compatibile con la consistenza statica dell'edificio) onde evidenziare, attraverso una lettura filologica, i vari processi di trasformazione che l'edificio ha subito nel tempo.

11) Relazione con le indicazioni dettagliate delle operazioni che si intendono eseguire a livello di restauro, consolidamento, ristrutturazione e con le eventuali precisazioni e verifiche dei tipi e dei gradi di intervento previsti dal Piano.

12) Progetto esecutivo di intervento da redigersi sulla base dei rilievi e nelle scale di rappresentazione indicati ai punti precedenti. Dovranno anche essere specificati:

- il trattamento delle superfici esterne ed interne, le sistemazioni a verde e le destinazioni d'uso previste ai vari piani;
- le parti murarie da demolire (colorate in giallo) e quelle da costruire (in rosso);
- le finiture murarie esterne, specificando il tipo di intonaco e il colore, i tipi di infissi, i particolari delle coperture, del cornicione, delle gronde, delle ringhiere, dei cancelli, ecc. (elaborati in scala 1:20 o 1:10).

## Art. 18 – Modalità di intervento

a) Tutte le unità edilizie ricadenti nella perimetrazione del C.S., non altrimenti classificate, ricadono negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

b) nelle unità edilizie soggette a manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria (art. 9 e 10), restauro (art. 12 e 13), risanamento (RE 1), ristrutturazione (RE 2, RE 3) dovranno essere utilizzate per le varie categorie di intervento ammesse, le tecnologie costruttive, i materiali e osservate le modalità di seguito specificate:

### Parti strutturali

- Le strutture murarie verticali interne ed esterne, devono essere conservate; sono ammessi consolidamenti e ripristini nonché tamponature e/o parziali aperture, comunque in conformità con le prescrizioni del presente Piano operativo e con le disposizioni riguardanti le costruzioni in zona sismica; nei casi di documentata irrecuperabilità dei muri non risolvibili con tecniche ordinarie, per instabilità o imbibizione, sono consentite parziali demolizioni e ricostruzioni che non comportino conseguenza alle strutture orizzontali esistenti.

- Le strutture orizzontali devono essere conservate salvo i casi previsti dall'art. 14 (ristrutturazione edilizia tipo RE 2 e RE 3).

Sono ammessi consolidamenti, ripristini e sostituzioni parziali e totali, dei solai esistenti, nel rispetto

delle tecnologie in uso (nella tradizione locale), sempreché non in contrasto con le disposizioni riguardanti le costruzioni in zona sismica.

- Le coperture devono essere conservate, ripristinate o sostituite con le stesse modalità di cui al punto precedente. Sono ammesse piccole aperture con infissi disposti sul piano di falda purché abbiano dimensione limitata al minimo necessario a rendere abitabili ai sensi del Regolamento Edilizio, i vani corrispondenti, quando questi non siano già dotati di altre aperture.

Per i W.C. o altri locali di servizio potrà essere consentito un lucernario di dimensione non superiore a mq. 0.30.

#### Parti non strutturali

È prevista la conservazione o il ripristino del manto di copertura in coppi e tegole. Le antenne radio televisive dovranno essere non più di una per unità edilizia. Non sono ammessi i corpi tecnici al di sopra delle coperture, mentre la conservazione dei camini, torriotti, altane, ecc. dovrà essere valutata in sede di progetto.

È prescritta la conservazione il ripristino dei cornicioni esistenti: nei casi in cui é ammessa la sostituzione della copertura con utilizzazione di tecnologie moderne, potrà essere proposto nel progetto, compatibile con la composizione della facciata, un nuovo cornicione.

È consentito solo l'uso di canali di grande e pluviali di discesa in lamiera zincata dipinta in marrone scuro superficie curva oppure in rame naturale.

Le gronde dovranno presentare una struttura esterna a colombini in legno naturale tipo noce o castagno o mattone tinto a castagno o noce o marrone scuro.

Le canne fumarie dovranno essere proiettate all'interno e in casi particolari all'esterno e in ogni caso intonacate come la facciata o terminanti con un cappello in laterizio.

Al di sopra della copertura le canne fumarie dovranno essere in laterizio oppure intonaco conforme alla facciata.

Parti esterne ed elementi di distribuzione della tipologia.

- Il rivestimento delle scale dovrà essere conservato o ripristinato con i materiali in uso nella tradizione locale (arenaria e pietre da taglio non lucidate, cotto, graniglia di cemento).

- La pavimentazione delle piazze, dei cortili e degli androni aperti dovrà essere conservata o ripristinata. Quando non è riconoscibile il disegno originario, la nuova



pavimentazione dovrà essere realizzata con materiali in uso nella tradizione locale come lastrico di trachite, il cotto, il battuto di cemento.

Nelle aree destinate a verde dovranno essere impiegate preferibilmente essenze di tipo autoctono.

Dovranno essere conservati e valorizzati gli elementi decorativi, gli arredi esterni i muri di recinzione e tutti gli altri elementi che caratterizzano le parti esterne degli edifici.

#### Impianto e uso di nuove tecnologie

- È ammesso l'inserimento di blocchi realizzati con sistemi tradizionali o prefabbricati per il WC e le cucine, anche con l'utilizzazione di sistemi di ventilazione forzata.

- L'inserimento di ascensori o montacarichi é condizionato al rispetto dell'impianto tipologico e degli schemi di riutilizzo e non deve comunque interessare ambienti caratterizzati da elementi di valore artistico e architettonico, tipici dell'edilizia storica.

Per gli interventi di ricostruzione e consolidamento degli elementi strutturali, sia orizzontali che verticali, nel rispetto delle norme antisismiche e dei caratteri architettonici esterni degli edifici, è ammesso l'uso di tecnologie moderne, con preferenza per le strutture leggere (ferro e legno). Ciò vale anche per il rifacimento o la realizzazione ex-novo di scale e soppalchi.

- È prescritto il rivestimento delle murature con

intonaco a base di calce. La soluzione a "faccia a vista" potrà essere ammessa solo quando si tratti di edifici sorti con queste caratteristiche o negli edifici prescritti nel piano operativo.

Le tinteggiature dovranno essere a base di malta di calce, con opportuno fissaggio. Sono vietati rivestimenti plastici.

Il colore da usarsi dovrà essere riferito alla valutazione globale di un tratto della strada nel quale é inserito l'edificio in oggetto, sufficientemente ampio per rappresentare una campionatura plausibile delle gamme dei colori caratterizzanti l'ambiente. Esso dovrà comunque essere concordato con gli uffici competenti anche sulla base di campioni di tinta dati in loco.

- La sostituzione di vari elementi o parti di elementi architettonici non recuperabili in pietra, con lesene, capitelli, bancali, mensole, cornici, zoccoli, decorazioni varie, deve avvenire con gli stessi materiali e tecnologie di lavorazione usati nella tradizione locale. E' vietata qualsiasi contraffazione di tali materiali, come ad esempio il cemento trattato tipo arenaria, il travertino, i marmi levigati, ecc.

- Le finestre e i portoni devono essere mantenuti nelle loro dimensioni, posizioni a caratteristiche, salvo i casi in cui l'analisi storico-critica dell'unità edilizia non evidenzi la necessità di ripristinare una diversa partitura dei prospetti.

Gli infissi esistenti dovranno essere restaurati, ripristinati e sostituiti con altri, anche utilizzando

tecniche moderne, ma nel rispetto dei materiali tradizionali (legno verniciato in tinta noce o castagno, o naturale con esclusione delle essenze esotiche), oppure in metallo verniciato verde persiana o marrone scuro purché non lucidato. L'oscuramento esterno, realizzato a persiane dovrà essere del tipo all'italiana. Non é ammesso l'uso di serrande avvolgibili e portelloni alla marinara.

Le balaustre, le ringhiere dei balconi, e qualunque altro analogo manufatto di facciata, dovrà essere in ferro, improntato alla massima semplicità e realizzato con ferri pieni (tondi, quadri o piatti) evitando il ricorso alla saldatura per quanto possibile. Le parti in ferro recuperate dovranno garantire una soluzione omogenea per l'intero fronte, ed essere dimensionata compatibilmente con le aperture.

Gli interventi comportanti adeguamenti volumetrici in elevazione sono ammissibili anche in deroga alle norme relative alla distanza minima di cui al D.M. 2/4/1968.

#### Art. 19 - Norme Particolari - Zona "A" -

E' consentito il recupero degli ambienti attualmente non residenziali (fondi, stalle, magazzini o cantine etc.) non altrimenti classificate con le seguenti modalità:

- 1) che tali ambienti rispondano ai necessari requisiti sanitari relativi a:
  - a) altezza min. 270
  - b) superfici min. complessiva mq. 28

- c) aereazione naturale
- d) illuminazione naturale pari ad 1/10 della superficie.

Tali parametri dovranno essere osservati nel caso di destinazione ad unità abitativa autonoma.

In altri casi, ossia quando l'ambiente serva ad integrazione di unità abitative esistenti (purché in diretta comunicazione) rimangono ferme le prescrizioni di altezza, aerazione, illuminazione, mentre decade quella della superficie.

Per un eventuale destinazione ad esercizio pubblico si prescrive il seguente parametro:

- a) superficie minima per esercizio commerciale mq. 30;
- b) altezza minima H 3.00 m.
- c) Presenza di un servizio igienico separate da antibagno.

Per esercizi pubblici quali bar, mescite, tavole calde e/u pizzerie:

- a) superficie minima mq. 80 (in cui si considerano mq.20 di servizio e mq. 60 a uso pubblico)
- b) e c) rimangono invariati.

Per ristoranti e trattorie la superficie minima dovrà essere min. 100 mq. di cui 25 mq. di servizio e 75 mq a uso pubblico.

- b) e c) rimangono invariati.

- nei casi di destinazione ad abitazione riguardanti ambienti attualmente destinati ad altri usi é consentito in caso di documentata necessità e ove sia insufficiente o totalmente mancante l'aereazione e quindi l'illuminazione

naturale aprire ed ampliare vani finestra al minimo necessario in armonia con la regolamentazione della zona sismica e realizzate con modi e materiali conformi alla preesistenza. Per gli edifici soggetti a Restauro Conservativo (cab. C.) tale norma non si applica agli affacci principali e, comunque, ai prospetti più importanti.

- Nel caso di mancanza del requisito di H minima (H. 2.70) é consentito nei piani terreni abbassare il livello di calpestio non oltre cm.50, purché sia prevista adeguata opera ad impedire l'infiltrazione di acque esterne.

- In casi particolari nell'impossibilità di raggiungere H minima potranno essere consentiti vani abitabili con un minima assoluta di H. 240.

#### Art. 20 - Negozi – Vettrine - Insegne -

Per la realizzazione di negozi (vettrine e negozi in particolare) dovrà essere data preferenza ai seguenti materiali:

ferro, leghe pesanti, ferro-legno, legno o metallo nel colore marrone scuro. Le chiusure esterne dovranno essere in legno sotto forma di portelloni applicati al serramento. In casi particolari può essere consentito l'uso di serrande o cancelletti entrambi a maglie aperte, in ogni caso nel colore marrone scuro.

- Mostre e vettrine contenute nel vano della porta o della finestra;

- Insegne frontali a lettere singole di bronzo, ottone, ferro battuto, lastre in marmo bianco con lettere incise in color nero, su una sola riga, con il solo nome della ditta o dell'attività, eventualmente illuminate a luce indiretta tramite lampioncini conformi, ma di grandezza inferiore a quelli della pubblica illuminazione; oppure illuminate con luce inserita all'interno della singola lettera non visibile dall'esterno.
  - tende limitate al vano della porta o della finestra, purché solari, cioè retrattili o ripiegabili;
  - targhe professionali installate all'ingresso del fabbricato, con una superficie massima di 35x25, non luminose;
  - sono escluse le insegne colorate di qualunque tipo sia a parete che a bandiera nonché l'illuminazione pubblicitaria al neon.
- 1) Possono essere autorizzate mostre, targhe, vetrine, tende, pubblicità e trasformazione esterna degli esercizi aderenti ai muri degli edifici, senza tuttavia coprirne o alterarne gli elementi architettonici esistenti, purché contenuti entro i limiti dei vani di apertura dell'esercizio o comunque entro gli spazi esterni e non oltre la superficie massima corrispondente a quella della parete interna del vano del negozio.
  - 2) Le iscrizioni decorative nella grafia dovranno corrispondere alle "voci" comprese nella licenza di esercizio.
  - 3) Le insegne dovranno essere costituite da iscrizioni con soli segni alfabetici.

- 4) Ogni singola lettera non potrà superare l'altezza massima di cm. 40 e la sporgenza di cm. 15 della facciata degli edifici. L'orlo inferiore delle insegne dovrà essere ad altezza non inferiore a m. 2.50 dal suolo o a quella maggiore altezza che sarà di volta in volta stabilita dall'ufficio per ragioni di sicurezza.
- 5) Potranno autorizzarsi iscrizioni su pannelli, cassonetti e simili, da porre entro i sestri delle aperture degli esercizi, purché non sporgano oltre l'imbotte di dette aperture e le dimensioni dei pannelli stessi siano in giusta proporzione con l'altezza degli anzidetti sestri.

– Mostre, vetrine e trasformazioni esterne dei locali degli esercizi

- 6) Non potrà essere consentita l'apposizione di vetrine per la esposizione della merce all'esterno degli esercizi stessi, allorché ciò determini, a giudizio della Commissione Ed., una alterazione delle linee architettoniche dell'edificio o una turbativa del carattere dell'ambiente.
- 7) Ove siano consentite, le vetrine dovranno essere comprese tra le cornici delle aperture di ogni singolo esercizio a condizione che lo spazio tra dette cornici non sia inferiore a cm. 50.

– Tende

- 8) Potrà autorizzarsi l'apposizione di tende all'esterno dell'esercizio purché non sporgano oltre m. 2.50 dalla linea basamentale degli edifici.

- 9) Il bordo inferiore delle tende, delle eventuali appendici, guarnizioni di frangia e simili e loro meccanismo, non potranno essere posti ad altezze inferiori a m. 2.20 dal piano stradale o del marciapiede.
- 10) Le tende dovranno essere unicamente in tela, facilmente rimovibili ed utilizzate a scopo protettivo per riparare i vani degli esercizi dagli agenti atmosferici; parare i vani degli esercizi dagli agenti atmosferici; potrà tuttavia essere consentita una maggiore utilizzazione (limitata peraltro dall'ora di apertura a quella di chiusura) per gli esercizi pubblici che godono di concessione per l'occupazione di suolo pubblico con tavoli antistanti i locali degli esercizi stessi.
- 11) Salvo casi molto particolari e da esaminare di volta in volta dalla Commissione Edilizia, non é consentita l'apposizione di pensiline fisse in materie murarie, plastiche, metalliche e simili tranne quanto contenuto nell'art. 18.
- Coloriture (eventuali) delle pareti esterne degli esercizi
- 12) Le coloriture eventuali delle pareti esterne degli esercizi, nonché degli elementi di chiusura dei vani degli esercizi stessi (serrande o cancellati a maglia aperta) debbono avere le stesse tonalità dei colori della facciata del relativo edificio.
- Bacheche
- 13) Le bacheche di ogni tipo ad uso di pubbliche comunicazioni verranno realizzate solo su disegno fornito dall'Amm.



Comunale di unica forma e dimensione, e l'ubicazione sarà subordinata alla decisione della Comm. Edilizia.

14) Le opere anzidette, attualmente esistenti, se difformi dalle norme sopra indicate potranno essere tollerate per un periodo massimo di tre anni, purché a suo tempo collocate in seguito a regolare autorizzazione. Se autorizzate con provvedimento a termine o per un periodo determinato, come nel caso della pubblicità affine, saranno sottoposte a revisione e potranno essere tollerate per un periodo massimo non superiore a tre anni decorrente dalla data di installazione dell'impianto attualmente esistente.

In caso di voltura di autorizzazioni o concessioni per gli impianti di che trattasi, questi potranno essere tollerati per un periodo massimo di tre anni decorrente dalla data di esecutorietà delle presenti norme.

In caso di intervento integrale di edifici in Zona A l'Amministrazione procederà alla revisione delle autorizzazioni e concessioni per occupazione di suolo pubblico, per mostre, insegne, vetrine, ecc., revocando quelle che non si ravvisano compatibili con il carattere estetico ambientale della zona.

– Norme per la presentazione delle domande relative a mostre, insegne, ecc.

15) Gli interessati dovranno indicare sulla domanda di autorizzazione, che potrà essere compilata come da schema riportato in calce, la Ditta esecutrice dei lavori (ragione sociale, titolare o rappresentante legale, sede)

che dovrà firmare in calce alla domanda stessa per l'accettazione. Non é necessario che la sottoscrizione della firma da parte della ditta esecutrice dei lavori sia autentica o legalizzata.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- A) 3 foto a colori del formato cm. 18x24, che comprendano la fronte dall'intero edificio nonché il piano o i piani nei quali si intende collocare l'insegna, mostra, vetrina e simili.
- B) 3 copie di disegni, redatti a regola d'arte, del formato minimo di cm. 20x30, riproducenti, in prospetto, in sezione e se nel caso in pianta, quotati od in scala non minore di 1:20 le opere (con le relative strutture di sostegno e apparecchiature ausiliare) di cui si chiede autorizzazione, con il prospetto architettonico esterno dei locali e spazi in cui dette opere sarebbero collocate.
- C) Sui disegni dovrà altresì essere riprodotta in scala 1:1000, la planimetria, dell'edificio in questione e degli isolati che lo circondano. Detti progetti, controfirmati da un ingegnere o un architetto o un geometra o un perito industriale, edile, iscritti ai rispettivi albi professionali, quale direttore dei lavori, debbono contenere una relazione circa l'indicazione dei colori e dei materiali relativi all'opera riprodotta che si intende eseguire.
- D) Una relazione tecnica sui lavori da eseguire con la descrizione dei materiali posti in opera, dei colori, della quantità e delle intensità delle luci, ed ogni altro

particolare che serva ad illustrare l'oggetto della domanda ed i disegni presentati.

E) Modulo di denuncia ai fini dell'applicazione della tassa mostre e insegne.

F) Traduzione in italiano delle insegne in lingua straniera, con la firma del richiedente, apposta alla presenza di un funzionario.

Le domande, sottoscritte alla presenza di un funzionario, il quale accerterà l'identità, corredate di tutti i documenti necessari e debitamente istruite e controllate dovranno essere sottoposte al Vista del Sindaco il quale, sentito il parere sull'opportunità dell'insegna in relazione al decoro ambientale, all'estetica architettonica, alla reale situazione di fatto e ad ogni altro elemento che possa interessare la pubblica Amm., le trasmetterà alla Comm. Ed. per gli atti ulteriori, unitamente al suddetto parere.

- SCHEMA DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE -

La domanda, su carta da bollo, da indirizzare al Sindaco, dovrà essere redatta secondo il seguente schema:

"Il sottoscritto.....nato a..... il ..... esercente a seguito di regolare autorizzazione la propria attività in Via ..... n° ..... chiede di poter installare all'esterno del proprio esercizio sito nella località suindicata le opere previste, in conformità degli uniti progetti.

Il sottoscritto é a conoscenza che l'abusiva installazione

delle opere prima di aver ricevuta la prescritta autorizzazione in base alle norme al riguardo vigenti. I lavori saranno eseguiti dalla Ditta.....di cui é titolare il Sig. .... o Ditta.....avente sede in via.....

Si allega:

n.. ...fotografie ..... n. .... disegni  
.....

Relazione tecnica

Data .....

Firma.....

per accettazione firma del titolare o ditta esecutrice dei lavori.

Roma 13 Febbraio 1984

Roma 10 Ottobre 1984